

## VOLONTARIATO E LAVORO

DESCRIZIONE 1	DESCRIZIONE 2	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><b>COSTITUZIONE</b></p> <p><i>Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>CODICE CIVILE</b></p> <p><i>Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) <b>L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.</b> Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione</i></p> <p><i>Art. 37. (Fondo comune). <b>I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.</b> Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.</i></p> <p><i>Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.</i></p>	<p style="text-align: center;">Finalita' ed oggetto Art. 1.</p> <p><b>Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Principi generali</p> <p>1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Norme applicabili</p> <p>1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare. 2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, <b>in quanto compatibili</b>, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. 3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p>				

ENTI DEL TERZO SETTORE	ENTI DEL TERZO SETTORE	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p align="center"><u>Art. 4</u> <u>Enti del Terzo settore</u></p>	<p>Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, <b>le associazioni, riconosciute o non riconosciute</b>, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società <b>costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore</b></p>				
LAVORO	LAVORO	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p align="center"><u>Art. 16</u> <u>Lavoro negli enti del Terzo settore</u></p>	<p><b>1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.</b></p> <p>In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, <b>la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto</b>, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.</p> <p><b>Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.</b></p>				

**Titolo III**  
**DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA'**  
**DI VOLONTARIATO**

**Art. 17**  
**Volontario**  
**e attivita' di volontariato**

(Nota modifica per il comma 5.  
Un Socio dovrebbe essere assunto, in base a una delibera dell'Assemblea. Il socio lavoratore, dopo aver terminato il suo orario di lavoro, per quale motivo gli viene tolta la libertà di poter utilizzare il proprio tempo libero a suo piacimento?  
Per quale motivo il socio, non più lavoratore, non può svolgere il ruolo di volontario?)

(Nota modifica comma 6.  
Ai fini del presente comma, l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali, quale status o ruolo gli deve essere attribuito?)

**5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.**

**6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.**

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

--	--	--	--	--

**Titolo V**  
**DI PARTICOLARI CATEGORIE**  
**DI ENTI DEL TERZO SETTORE**

**Capo I**  
**Delle organizzazioni di volontariato**

**Art. 36****Risorse**

(Nota modifica comma 1.

Un Socio o un terzo dovrebbe essere assunto, in base a una delibera dell'Assemblea.

**Non si comprende perché viene limitata la libertà di assunzione.**

Ove l'organo sovrano, che è l'Assemblea, delibera una assunzione, è evidente che ne assume tutte le responsabilità a favore dell'assunto.)

**1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,**

**anche dei propri associati,**

**fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5,**

**solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale al perseguimento delle finalità'.**

**In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.**

*(Note. articolo 17, comma 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo*

*e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.)*

*(Nota sostituire*

*“In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.”*

**con**

*“In ogni caso, le assunzioni e le prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, devono essere deliberate dall'Assemblea, che deve rappresentare l'organo sovrano dell'Associazione di Promozione Sociale”)*

APS

<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo V</u></b> <b><u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u></b> <b><u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Delle organizzazioni di volontariato</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 33</u></b> <b><u>Risorse</u></b></p> <p>(Nota modifica comma 1. Un Socio o un terzo dovrebbe essere assunto, in base a una delibera dell'Assemblea. <b>Non si comprende perché viene limitata la libertà di assunzione.</b> Ove l'organo sovrano, che è l'Assemblea, delibera una assunzione, è evidente che ne assume tutte le responsabilità a favore dell'assunto.)</p>	<p>1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.</p> <p><b>In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.</b></p> <p><i>(Nota sostituire</i> <i>“In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari”</i> <i>con</i> <i>“In ogni caso, le assunzioni e le prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, devono essere deliberate dall'Assemblea, che deve rappresentare l'organo sovrano dell'organizzazione di volontariato”)</i></p>				ODV
<b>VOLONTARIATO</b>	<b>VOLONTARIATO</b>	<b>AC</b>	<b>ASD</b>	<b>APS</b>	<b>ODV</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo III</u></b> <b><u>DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA'</u></b> <b><u>DI VOLONTARIATO</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 17</u></b> <b><u>Volontario</u></b> <b><u>e attività di volontariato</u></b></p>	<p>1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività <b>e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.</b></p> <p>2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore,</p>				

**ATTENZIONE AL REGISTRO  
DEI VOLONTARI, comma. 1**

**RIMBORSI SPESE**

**ATTENZIONE I LIMITI SPESE  
DA RIMBORSARE  
DEVONO ESSERE DELIBERATI.**

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, **senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.**

3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

**Al volontario possono essere rimborsate**

dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attivita'

**soltanto le spese effettivamente sostenute**

e documentate per l'attivita' prestata, **entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.**

**Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.**

4. Ai fini di cui al comma 3, **le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto**

<p style="text-align: center;">ATTENZIONE AI LIMITI DEI RIMBORSI SPESE FORFETTARI DEVONO ESSERE DELIBERATI</p> <p>(Nota modifica per il comma 5. Un Socio dovrebbe essere assunto, in base a una delibera dell'Assemblea. Il socio lavoratore, dopo aver terminato il suo orario di lavoro, per quale motivo gli viene tolta la libertà di poter utilizzare il proprio tempo libero a suo piacimento? Per quale motivo il socio, non più lavoratore, non può svolgere il ruolo di volontario?)</p>	<p>del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,</p> <p><b>purche' non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso.</b></p> <p>La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivita' di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.</p> <p><b>5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.</b></p>				
--	--	--	--	--	--

(Nota modifica comma 6.  
Ai fini del presente comma, l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali, quale status o ruolo gli deve essere attribuito?)

**6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.**

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74



Titolo III  
DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA'  
DI VOLONTARIATO

Art. 18  
Assicurazione obbligatoria

**ATTENZIONE**  
**Assicurazione**  
**comma 1**

**DECRETO**  
**ENTRO FEBBRAIO 2018**  
**o entro il 2/8/2018**

**1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.**

**2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.**

**(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)**

**3. La copertura assicurativa e' elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche,**  
e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

--	--	--	--	--

**Titolo III**  
**DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA'**  
**DI VOLONTARIATO**

**Art. 19**  
**Promozione**  
**della cultura del volontariato**

**1. Le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attivita' scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, **anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attivita' di sensibilizzazione e di promozione.**

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attivita' o percorsi di volontariato.

**(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)**

--	--	--	--

	<p><b>3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.</b></p> <p>4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: <b>«o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».</b></p>				
--	---	--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo V</u></b> <b><u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u></b> <b><u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Delle associazioni di promozione sociale</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 35</u></b> <b><u>Associazioni di promozione</u></b> <b><u>sociale</u></b></p>	<p>1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, <b>da un numero non inferiore a sette persone fisiche</b> o a tre associazioni di promozione sociale <b>per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati.</b></p>			APS	
<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo V</u></b> <b><u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u></b> <b><u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Delle organizzazioni di volontariato</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 32</u></b> <b><u>Organizzazioni di volontariato</u></b></p>	<p>1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore <b>costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato,</b> per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, <b>avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.</b></p> <p>4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,</p>				ODV

	<p>lettera y),  le norme del presente capo si applicano  nel rispetto delle disposizioni in materia di  protezione civile  e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito  di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,  lettera d),  della legge 16 marzo 2017, n. 30.  <i>(Note articolo 5, comma 1, lettera y). y) protezione civile ai sensi  della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e successive modificazioni)</i></p>				
<b>COSTITUZIONE</b>	<b>COSTITUZIONE</b>	<b>AC</b>	<b>ASD</b>	<b>APS</b>	<b>ODV</b>
<p><b><u>Titolo IV</u></b>  <b><u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE</u></b>  <b><u>FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u></b>  <b>Capo II</b>  <b>Della Costituzione</b></p> <p><b><u>Art. 21</u></b>  <b><u>Atto costitutivo e statuto</u></b></p> <p><b>DA APPLICARE</b>  <b>A TUTTI I TIPI DI ENTI.</b></p> <p><b>Ai sensi dell'art. 12,</b>  <b>nella denominazione</b>  <b>e necessario inserire</b>  <b>l'acronimo ETS.</b></p>	<p><b>1. L'atto costitutivo deve indicare</b>  la denominazione dell'ente;  l'assenza di scopo di lucro  e le finalita' <b>civiche, solidaristiche e di utilita' sociale</b>  <b>perseguite;</b>  <i>(Nota Modifica perseguite in "da peseguire")</i>  <b>l'attivit� di interesse generale</b>  <b>che costituisce l'oggetto sociale;</b>  la sede legale  <b>il patrimonio iniziale</b>  ai fini dell'eventuale riconoscimento  della personalita' giuridica;  <b>le norme sull'ordinamento, l'amministrazione</b>  <b>e la rappresentanza dell'ente;</b>  <b>i diritti e gli obblighi degli associati,</b>  <b>ove presenti;</b>  <b>i requisiti per l'ammissione di nuovi associati,</b>  <b>ove presenti, e la relativa procedura,</b>  <b>secondo criteri non discriminatori,</b>  <b>coerenti con le finalita' perseguite</b></p>				

	<p><b>e l'attivit� di interesse generale svolta;</b>  <i>(Nota. Modificare in "da svolgersi")</i>  la nomina dei primi componenti  degli organi sociali obbligatori  <b>e, quando previsto,</b>  del soggetto incaricato  della revisione legale dei conti;  <b>le norme sulla devoluzione  del patrimonio residuo  in caso di scioglimento o di estinzione;</b>  la durata dell'ente, se prevista.</p> <p><b>2. Lo statuto contenente</b>  le norme relative al funzionamento dell'ente,  <b>anche se forma oggetto di atto separato,</b>  costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.  In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo  e quelle dello statuto  prevalgono le seconde.</p>				

**AC**= Associazioni Culturali. **ASD**=Associazioni Sportive Dilettantistiche. **APS**=Associazioni di Prozione Sociale. **ODV**= Organizzazioni/Associazioni di Volontariato.

Per le quattro colonne a destra:

- a) Il colore verde, indica che la norma   in vigore;
- b) Il colore grigio, indica che la norma sar  in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;
- c) Il colore rosso, indica che la norma entrer  in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del Registro Unico del Terzo Settore.